

Nota di accompagnamento dell'Accordo Interconfederale 10 dicembre 2015

Le Parti

Confartigianato
CNA
Casartigiani
Claai

e

CGIL
CISL
UIL

Premesso che

L'art. 27 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 richiama espressamente il *consolidato sistema di bilateralità e le peculiari esigenze del settore artigiano* operante sin dagli anni '80 e, più recentemente adeguato al disposto normativo della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 con gli Accordi Interconfederali del 29 ottobre 2012, del 30 ottobre 2013 e del 30 novembre 2013, che hanno costituito il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato (FSBA);

i citati Accordi sono stati considerati espressamente del Decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia n. 86986 del 9 gennaio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2015.

Evidenziano

Che l'art. 4 dell'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015 prevede un'aliquota contributiva che a partire dal 1° gennaio 2016 sarà pari al minimo previsto dalla normativa (0,45%) e dal 1° luglio 2016 sarà ulteriormente incrementata della quota a carico dei lavoratori pari allo 0,15%.

Prendono atto

che in base alla nota del Ministero del Lavoro n. 29 del 4 gennaio 2016 alle Parti Sociali, redatta previa consultazione dell'Ufficio Legislativo dello stesso Ministero, la lettera dell'art. 27, comma 5, lett. a) del decreto n. 148 del 14 settembre 2015, impone di considerare come base imponibile per l'applicazione della percentuale riportata all'art. 4 dell'Accordo Interconfederale del 10/12/2015 la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.



Esplícitano


Che in conformità con tale indirizzo interpretativo la percentuale di cui al precitato art. 4 sarà applicata avendo come base di calcolo la retribuzione imponibile previdenziale di ciascun lavoratore

Roma, 11 gennaio 2016

Confartigianato



CNA




Casartigiani



Claii

Roberto

CGI



CISL



UIL

